



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 827**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

# Indice

1. DDL S. 827 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 827 ....	4

## **1. DDL S. 827 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 827  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

---

Iter

**6 novembre 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.827**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Stefano Patuanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 5 agosto 2019)

[Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 agosto 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 41 del 27 settembre 2018.

Classificazione TESEO

ELEZIONI EUROPEE , COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI , SICILIA , SARDEGNA

**Articoli**

LISTE ELETTORALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 6 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 54 del 6 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 827

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 827

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **EVANGELISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, già presentato nella scorsa legislatura (AS 939), prende spunto da una proposta di legge nazionale (la numero 3) del consiglio regionale della Sardegna, del giugno 2009.

La finalità della proposta è quella di istituire - per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - la circoscrizione elettorale della Sardegna, scorporandola rispetto a quella della Sicilia.

Infatti, la Sardegna ha il diritto di esprimere una rappresentanza nel Parlamento europeo. Ad oggi, i risultati delle diverse elezioni europee dimostrano inequivocabilmente che una circoscrizione elettorale artificiale come quella attuale (Sardegna-Sicilia) rende assai improbabile il soddisfacimento di questo principio di rappresentanza territoriale.

Nelle consultazioni elettorali difficilmente la Sardegna è riuscita ad eleggere in Parlamento un numero congruo di rappresentanti che potessero esprimere pienamente le istanze insulari a Bruxelles. Soltanto nell'ultima tornata elettorale del 2014, la Sardegna è riuscita ad ottenere tre europarlamentari. L'ultima tornata elettorale europea è stata considerata storica per la Sardegna, anche perché l'accorpamento nella medesima circoscrizione con la popolosa Sicilia (un milione e mezzo di abitanti contro 5 milioni) è sempre stato uno svantaggio in termini di seggi attribuibili.

Nel corso degli anni, le consultazioni hanno dimostrato, oltretutto, che tale impatto negativo sulla rappresentanza sarda si è realizzato anche in presenza di un consenso elettorale, in termini di voti di preferenza, decisamente elevato, e tale da garantire l'elezione dei candidati nelle liste che superano la soglia di sbarramento del 4 per cento su base nazionale, ovviamente, in qualsiasi altra circoscrizione italiana.

Si tratta di una grave discriminazione che confligge sia con il principio di rappresentanza, sia con il riconoscimento delle specificità dell'isola, entrambi affermati con nettezza in ambito europeo. Oltre che al Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale affermava, agli articoli 189 e 190, che il Parlamento europeo è «composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità», il riferimento è in primo luogo alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo nel 1995, ratificata dal Parlamento italiano con legge 28 agosto 1997, n. 302, che ha riconosciuto ai sardi lo *status* di minoranza linguistica. In secondo luogo si deve far riferimento ai trattati comunitari, che fin dal Trattato di Amsterdam del 1997 riconoscono, in materia di politiche di coesione, la specifica condizione di insularità.

La Sardegna avrebbe grande bisogno di una rappresentanza nel Parlamento europeo. Certamente per affermare la propria identità di popolo, ma ancor più per tutelare direttamente i diritti e le aspettative della comunità regionale; a partire dal riconoscimento effettivo della condizione di insularità, che deve passare dalla previsione «costituzionale» all'applicazione pratica nelle politiche dell'Unione, per proseguire, a mero titolo esemplificativo, con le politiche di coesione socio-economica e di sostegno

allo sviluppo delle imprese, le politiche di vicinato rivolte in particolare all'area euro-mediterranea, le politiche agricole, quelle dell'istruzione e dell'immigrazione.

In virtù di queste considerazioni, il disegno di legge - con l'articolo 1 - si pone l'obiettivo di assegnare all'isola sarda l'effettiva rappresentanza alla quale essa avrebbe diritto in base al criterio demografico, prevedendo innanzitutto la disarticolazione dell'attuale circoscrizione elettorale dell'Italia insulare, formata da Sicilia e Sardegna, in due circoscrizioni autonome. In considerazione della ridotta estensione del collegio, inoltre, la proposta riduce il numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste. Infine, per garantire una rappresentanza minima di eurodeputati sardi, si prevede che, al netto della procedura di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, alla Sardegna sia sempre garantito un numero minimo di due seggi.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni continuerebbe ad essere effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Soprattutto in vista dell'avvicinarsi della prossima tornata elettorale europea del 2019, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge, al fine di garantire al popolo sardo un'adeguata rappresentanza nel Parlamento europeo.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, alla Circoscrizione V-Sardegna sono assegnati un numero di seggi pari a due»;

b) all'articolo 12, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella quinta e nella sesta circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non meno di 3.000 e da non più di 10.000 elettori»;

c) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Allegato  
(articolo 1, comma 1, lettera c))  
«Tabella A  
(articolo 2, primo comma)

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Osta-Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Sardegna	Cagliari
VI - Sicilia	Palermo

».

